

Notiziario dell'Utlim - Unione per la tutela degli insufficienti mentali

NECESSITÀ DI UNA DELIBERA CHE RICONOSCA DIRITTI ESIGIBILI
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE
8 GENNAIO 2004, N. 1 DI RIORDINO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Riportiamo il testo della lettera inviata dalla Delegazione dell'Utlim di Nichelino al Cisa 12, Consorzio intercomunale socio-assistenziale, che raggruppa i Comuni di Candiolo, Nichelino, None e Vinovo.

Recentemente l'Utlim di Nichelino ha inviato al Consorzio socio-assistenziale Cisa 12 una nota allo scopo di pervenire finalmente ad una delibera di recepimento delle norme della legge della Regione Piemonte 1/2004 (1).

L'occasione è stata fornita dall'importante "Atto di indirizzo" n. 46441/2008 della Provincia di Torino.

Tale Atto si propone, tra le altre cose, di coinvolgere, sensibilizzare e coordinare le Amministrazioni locali e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nell'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla legge regionale 1/2004.

Secondo il Cisa 12, che ha risposto prontamente alla nota dell'Utlim, il Piano di zona sociale 2006-2008 ed il relativo Accordo di programma sarebbero sufficienti a raggiungere l'obiettivo dell'esigibilità del diritto.

Difatti, ha affermato il Cisa 12, «non solo è stata recepita la legge, ma si è proceduto alla sua applicazione individuando obiettivi e progetti nel Piano di zona, senza la discrezionalità paventata».

A seguito di ciò, il 20 dicembre 2008 l'Utlim ha replicato con le argomentazioni riportate qui di seguito.

«Spett.le Cisa 12,

abbiamo letto la Vostra risposta di cui in oggetto, della quale ringraziamo.

*A nostro avviso, non può ritenersi completato il percorso di recepimento della legge regionale 1/2004 attraverso i soli strumenti del Piano di zona e degli Accordi di programma (che, peraltro, impegnano solo i relativi sottoscrittori – Comuni, Consorzi, Asl, ecc. – non investendo i singoli cittadini di **diritti azionabili**).*

*Invero, la legge regionale 1/2004 disciplina tutta una serie di **diritti/doveri** che dovrebbero essere formalmente recepiti a livello sociale e che appaiono sostanzialmente differenti dalla **pianificazione** dei servizi propria del Piano di zona e strumenti connessi.*

Alcuni esempi:

- la definizione e la garanzia di accesso alle prestazioni di livello essenziale (articolo 18, 19 e 22 della legge regionale 1/2004);*
- la modalità di ricorso del cittadino in caso di diniego del servizio (articolo 22);*
- la corretta e tempestiva informazione al cittadino sui servizi erogati (articolo 24);*
- il diritto di partecipazione degli utenti e loro rappresentanti alla verifica dei servizi (articolo 6);*
- la predisposizione della Carta dei servizi (articolo 24, obbligatoria al 31 luglio 2004);*
- la redazione di un Piano di comunicazione sociale da affiancare al Piano di zona (articolo 25);*
- ecc.*

*Anche per tali motivi, continuiamo a ritenere indispensabile l'approvazione di una **delibera di recepimento** della legge regionale 1/2004, così come:*

- auspicato dall'Atto di indirizzo in oggetto (approvato all'unanimità il 16 settembre 2008 dal Consiglio della Provincia di Torino);

- già, quale esempio, deliberato dal Cisap (Consorzio dei servizi alla persona) dei Comuni di Collegno e Grugliasco e dal Cidis (Consorzio intercomunale dei servizi) dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera;

- più volte richiesto dall'associazione scrivente, nonché evidenziato tra i bisogni nel Piano di zona sociale ma evidentemente disatteso.

Ricordiamo, peraltro, che l'Accordo di programma relativo al Piano di zona sociale 2006-2008 ha previsto purtroppo **risorse economiche insufficienti** a garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali e socio-sanitarie del territorio, pregiudicando pertanto la garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini più bisognosi, tanto che il redigendo Piano di zona 2009-2011 appare nient'altro che lo slittamento del precedente.

In attesa di un fattivo riscontro – nonché di un opportuno intervento della Provincia di Torino che legge in copia – porgiamo i più distinti saluti».

(1) Cfr. Giuseppe D'Angelo, "La nuova legge regionale piemontese sull'assistenza", *Prospettive assistenziali*, n. 147, 2004 e l'articolo "Richiesto dal Csa il recepimento della legge regionale piemontese n. 1/2004 da parte degli enti gestori delle attività socio-assistenziali", *Ibidem*, n. 161, 2008.